



REGOLAMENTO

ART. 1 ISTITUZIONE DEL MARCHIO

1.1 E' istituito dall'European Association for Safety Certification il marchio "CSE".

1.2 Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto per identificare i soli prodotti creati e realizzati in conformità alle norme igienico sanitarie e di sicurezza a norma CE.

ART. 2 REQUISITI DEL PRODOTTO "CSE"

2.1 I prodotti che il Produttore intende commercializzare, usando i marchi ed i segni distintivi "CSE", debbono avere i seguenti requisiti:

- Essere certificati con il sistema CSE in particolare:

- Privi di sostanze e preparati pericolosi;

- Realizzati in osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza con una maggiore cautela di almeno il 10% in base alla norma 2001/95/CE..

ART. 3 REGISTRO INTERNAZIONALE DEL MARCHIO "SAFETY CERTIFICATION"

3.1 E' istituito presso European Association for Safety Certification il registro internazionale del marchio "Safety Certification".

3.2 Hanno titolo all'apposizione del marchio, le imprese che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2 e siano iscritte nel registro di cui al comma precedente su positiva delibera del Comitato Tecnico dell'EASC.

3.3 Le imprese di cui al comma 2 devono rinnovare ogni anno la certificazione di cui all'art. 2.

3.4 Nel caso in cui le imprese non adempiano le prescrizioni di cui al comma precedente, è revocato alle stesse il diritto di utilizzo dei marchi "CSE".

ART. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO INTERNAZIONALE DEL MARCHIO "SAFETY CERTIFICATION"

4.1 Le modalità di iscrizione delle imprese nel registro di cui all'art. 3, l'apposizione del marchio ed il suo utilizzo sono definiti con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Tecnico dell'EASC.

ART. 5 IMPEGNI E COSTI

5.1 Il Produttore si impegna ad applicare i marchi ed i segni distintivi di riconoscimento forniti dall'EASC o da società autorizzata. Il marchio di certificazione deve essere sempre riprodotto secondo le regole che seguono:

- Il Marchio non può essere pubblicato su documenti e/o pubblicazioni che includano parti della struttura organizzativa/produttiva non certificata;

- Il marchio di certificazione non deve essere riportato qualora possa provocare confusione nel consumatore;

- Non sono ammesse riproduzioni non autorizzate; eventuali ulteriori personalizzazioni circa l'aspetto dei marchi dovranno essere approvate espressamente dall'EASC.

5.2 Il rimborso spese per la concessione della certificazione è definito annualmente con delibera del Consiglio Direttivo dell'EASC. Annualmente saranno definiti nazione per nazione in accordo con le società di gestione della certificazione i costi dei segni distintivi.

ART. 6 ESCLUSIONE, REVOCA, RINUNCE E SANZIONI

6.1 Chiunque utilizzi il Marchio ed i segni distintivi in maniera non conforme o con altre diciture che inducano in errore il consumatore non comprovando la reale sicurezza del prodotto sarà privato dell'autorizzazione all'uso del certificato e sarà escluso dal registro con conseguente revoca della certificazione. Per il reato penale sarà data notizia all'autorità competente. Sono fatti salvi i risarcimenti dei danni legalmente previsti o convenzionalmente definiti dal Comitato Tecnico dell'EASC.

6.2 L'inadempienza degli impegni di cui al comma precedente, comporta la pubblicazione della delibera di revoca dell'autorizzazione su un quotidiano a diffusione nazionale, interamente a carico del Produttore/Importatore inadempiente.

6.3 La Certificazione è annuale e si rinnova tacitamente. L'Azienda certificata può rinunciare alla certificazione in qualsiasi momento. L'Azienda rinunciataria è tenuta alla restituzione di tutto il materiale informativo ricevuto. La mancata restituzione comporta l'addebito alla Azienda dei costi dei materiali ricevuti compreso il pagamento dell'onere del sopralluogo del funzionario responsabile.

ART. 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1 Per qualunque controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Ginevra.